

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 dicembre 2017

tra

FCA N.V. e CNH Industrial N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL,

e

le Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e AQCF Rappresentanza

premesso che

- le Parti, con le intese del 29 novembre 2016 e del 13 febbraio 2017, e per CNH Industrial anche del 14 marzo 2017, in linea con lo spirito del CCSL, hanno ulteriormente sviluppato il sistema di *welfare* contrattuale dei due Gruppi, che ha tra i suoi elementi prevalenti e qualificanti la previdenza e l'assistenza sanitaria integrative, attraverso l'attivazione, per l'anno 2017, di un programma di *flexible benefits*, con l'intento di migliorare il benessere individuale e familiare dei lavoratori dipendenti sotto il profilo economico e sociale;
- nel quadro delle vigenti disposizioni in materia fiscale previste per i premi di risultato contrattuali a cui sia applicabile l'imposta sostitutiva del 10% (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 182 e seguenti; Legge n. 232/2016, art. 1, comma 160), tali intese hanno consentito ai lavoratori aventi titolo per percepire l'incentivo di produttività di cui all'art. 14 del Titolo terzo del CCSL di ottenere nel periodo d'imposta 2017, su base volontaria, la corresponsione di una quota di tale emolumento nella forma di beni e servizi del "paniere *welfare*" – incrementata attraverso un apporto a carico azienda erogabile esclusivamente sotto forma di beni e servizi *welfare* – senza assoggettamento a imposte e contributi (art. 51, comma 2 e comma 3 ultimo periodo del TUIR);
- l'andamento del suddetto programma è stato oggetto di condiviso monitoraggio in sede di Commissione Welfare nazionale e, nelle singole unità produttive, di Commissione Servizi Aziendali; la Commissione Welfare ha, tra l'altro, valutato l'opportunità di un'indagine di gradimento da parte dei lavoratori, aderenti e non aderenti al programma, dalla quale trarre ulteriori spunti di riflessione per il migliore prosieguo dell'iniziativa;
- la soddisfacente adesione, nel primo anno di lancio dell'iniziativa, al programma di *flexible benefits* da parte dei dipendenti aventi diritto ai benefici, e gli esiti dell'indagine di gradimento



hanno confermato il diffuso interesse dei lavoratori nei confronti delle misure messe a loro disposizione e dei vantaggi legati all'adesione;

- è quindi comune intento delle Parti riproporre l'iniziativa anche per il 2018, mantenendo le opportunità concordate con riferimento al periodo d'imposta 2017 e incrementando i vantaggi per i lavoratori che vogliono aderire alla stessa;

- nell'intesa del 29 novembre 2016 le Parti hanno dato atto che l'incentivo di produttività di cui all'art. 14 del Titolo terzo del CCSL – erogato sulla base del contributo individuale del lavoratore alla produttività, efficienza organizzativa e competitività dell'azienda in cui opera – possiede le caratteristiche richieste dalla suddetta normativa ed è quindi fruibile nella forma dei beni e servizi previsti dal "paniere *welfare*" senza applicazione di oneri fiscali e contributivi, sulla base delle citate disposizioni;

- al riguardo, le Parti danno altresì atto che l'elemento retributivo per efficienza previsto dall'art. 15 del Titolo terzo del vigente CCSL – erogato sulla base dei risultati di produttività, qualità e redditività dell'unità produttiva/ente di appartenenza del lavoratore – costituisce un'ulteriore parte variabile della retribuzione dotata delle caratteristiche richieste dalla disciplina vigente per l'assoggettamento a tassazione sostitutiva ed è quindi anch'esso fruibile nella forma dei beni e servizi previsti dal "paniere *welfare*" senza applicazione di oneri fiscali e contributivi;

- è intenzione delle Parti incrementare ulteriormente i vantaggi per i lavoratori che scelgano di convertire in *welfare* quote della loro retribuzione variabile contrattuale rimodulando l'apporto datoriale in base all'importo che gli stessi decideranno di percepire nella forma di beni e servizi;

tutto quanto sopra premesso,


le Parti concordano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Nell'ambito del periodo d'imposta 2018:

- i lavoratori che abbiano titolo per percepire l'incentivo di produttività di cui all'art. 14 del Titolo terzo del CCSL potranno chiedere la corresponsione nella forma di beni e servizi del "paniere *welfare*" di una quota di tale emolumento, il cui pagamento è previsto nei mesi da marzo a novembre, nella misura alternativa di euro 400, 800 o 1200;

- in aggiunta alla corresponsione nella forma di beni e servizi del "paniere *welfare*" della prescelta quota di incentivo di produttività, i lavoratori che abbiano titolo per percepire l'elemento retributivo per efficienza di cui all'art. 15 del Titolo terzo del CCSL potranno chiedere la corresponsione nella forma di beni e servizi del "paniere *welfare*" anche di una quota di tale emolumento nella misura di euro 300.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there are four distinct signatures. In the center, there is a small, simple mark. On the right, there is a large, complex signature that appears to be a stylized name or set of initials, possibly 'A. M.' or similar, with a long horizontal line extending to the left.

In ogni caso il valore delle suddette quote retributive fruibile in beni e servizi *welfare* non potrà eccedere l'importo individualmente spettante sulla base delle misure e dei criteri di calcolo contrattualmente definiti per ciascuno dei due istituti retributivi sopra indicati.

Ai lavoratori che opteranno per la possibilità prevista dal presente accordo, le suddette quote retributive percepite in beni e servizi *welfare* saranno corrisposte senza applicazione di oneri fiscali e contributivi.

Il conseguente ammontare individualmente spettante sarà inoltre incrementato attraverso un ulteriore apporto a carico dell'azienda pari a una percentuale del valore dei beni e servizi *welfare* fruiti dal singolo dipendente, erogabile esclusivamente sotto forma di beni e servizi *welfare*, parimenti non soggetto a oneri fiscali e contributivi; tale percentuale sarà riconosciuta nelle misure sotto indicate:

- 5% sul valore dei beni e servizi *welfare* fruiti fino a euro 400,
- 10% sull'ulteriore valore dei beni e servizi *welfare* fruiti.

L'Azienda, derogando in modo specifico a quanto stabilito dall'art. 36, comma 5, del Titolo terzo del vigente CCSL, quale condizione di miglior favore per i dipendenti interessati, considererà utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto la parte di incentivo di produttività corrisposta attraverso beni e servizi in base alle previsioni del presente accordo.


I lavoratori che intendono aderire all'iniziativa dovranno esprimere la loro volontà in tal senso attraverso il portale *Conto Welfare* entro e non oltre il 28 febbraio 2018; coloro che intendano avvalersi della possibilità aggiuntiva di percepire nella forma di beni e servizi del "paniere *welfare*" anche una quota dell'elemento retributivo per efficienza dovranno effettuare la dichiarazione di adesione all'iniziativa entro il 9 febbraio 2018.

Al momento dell'adesione all'iniziativa ciascun dipendente indicherà sul portale *Conto Welfare* le somme che intende percepire nella forma di beni e servizi *welfare* secondo quanto sopra definito.

A seguito dell'adesione all'iniziativa, l'Azienda attiverà per ogni lavoratore interessato un conto *welfare* individuale, consultabile attraverso l'utilizzo di specifiche credenziali individuali sulla piattaforma informatica già appositamente predisposta per la gestione dell'iniziativa stessa.

Le quote retributive destinate a beni e servizi *welfare* individualmente spettanti, con il menzionato apporto aziendale aggiuntivo, verranno accreditate sul conto *welfare* individuale con le seguenti modalità:

- a) l'Azienda, alla scadenza retributiva relativa al mese di marzo, accrediterà sul conto *welfare* del dipendente che ne faccia richiesta, a titolo di anticipo e in un'unica




soluzione, un importo pari alle quote di incentivo di produttività relative a tre mesi, calcolate sulle ore teoriche lavorative;

- b) le quote di incentivo di produttività individualmente dovute, destinate a beni e servizi *welfare*, saranno accreditate sul conto secondo le tempistiche previste dall'art. 16 del Titolo terzo del CCSL per la corresponsione della retribuzione, al netto dell'eventuale importo anticipato dall'Azienda in base alle previsioni del punto a);
- c) la quota dell'elemento retributivo per efficienza individualmente dovuta, eventualmente destinata dal lavoratore a beni e servizi *welfare*, sarà accreditata sul conto alla fine del mese di febbraio secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Titolo terzo del CCSL;
- d) l'apporto aziendale aggiuntivo del 5% sarà messo a disposizione del dipendente sul conto in occasione della maturazione delle quote dei suddetti elementi retributivi individualmente dovute, secondo le tempistiche rispettivamente previste per la corresponsione delle stesse; la maggiore percentuale di apporto aziendale aggiuntivo prevista dalla presente intesa al superamento di euro 400 di valore dei beni e servizi *welfare* fruiti sarà resa disponibile sul conto *welfare* individuale al momento di tale superamento, nei tempi tecnici minimi consentiti dalla piattaforma.

Qualora l'ammontare delle quote retributive maturate dal dipendente nel periodo da febbraio a novembre 2018 ecceda l'importo destinabile all'iniziativa *welfare* indicato dal dipendente all'atto dell'adesione secondo quanto definito nel presente accordo, l'eccedenza sarà liquidata secondo le normali regole contrattuali con applicazione degli oneri fiscali e contributivi legalmente previsti.

Nel caso in cui il dipendente che abbia richiesto la corresponsione dell'anticipo non maturi nel corso dell'anno quote di incentivo di produttività sufficienti a coprire l'importo inizialmente messo a disposizione dall'Azienda in base alle previsioni del punto a), l'Azienda procederà comunque, al termine dell'anno o, se anteriore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, a effettuare il recupero, per quanto non maturato, dell'anticipo corrisposto, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

La tipologia dei beni e servizi che compongono il "paniere *welfare*" messo a disposizione dei dipendenti è descritta nella scheda allegata al presente accordo, che costituisce parte integrante dello stesso; il "paniere *welfare*" potrà essere integrato e/o modificato dall'Azienda, sentita la Commissione Welfare, nell'ambito definito dalla suddetta scheda allegata, in base all'evoluzione delle opportunità offerte dal mercato e da eventuali modifiche legislative. Alcuni beni e servizi del "paniere *welfare*" potranno essere messi a disposizione dei lavoratori in modalità rimborsuale: in tal caso il lavoratore interessato potrà ottenere il rimborso

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names, and others more complex scribbles. The signatures are scattered across the width of the page, below the main body of text.

presentando copia delle ricevute fiscali e/o delle certificazioni necessarie a dimostrare la fruizione della prestazione e il corrispondente esborso sostenuto.

Il lavoratore aderente, consultata la propria disponibilità sul conto *welfare* individuale, potrà procedere alla destinazione della stessa, anche in più soluzioni, ai beni e servizi previsti dal "paniere *welfare*" attraverso le apposite sezioni della piattaforma informatica che, nel rispetto della normativa vigente, indicheranno per le diverse opzioni la modalità di fruizione prevista (acquisto, voucher, rimborso su presentazione dei giustificativi di spesa, versamento contributivo). All'esito della destinazione, il conto *welfare* del dipendente sarà decurtato della somma corrispondente e i beni/servizi scelti saranno messi a disposizione del dipendente con la modalità prevista per ognuno di essi: al riguardo si precisa che, in caso di rimborso, l'importo relativo alle pratiche accolte sarà corrisposto al dipendente tramite accredito bancario alla prima scadenza retributiva utile.

Ferma restando la necessità che il dipendente provveda alla suddetta destinazione entro il 30 novembre 2018, la fruizione dei beni e dei servizi scelti potrà avvenire, nei tempi definiti dal lavoratore, entro e non oltre i dodici mesi successivi alla sopra indicata destinazione.

Gli eventuali importi residui presenti sul conto *welfare* individuale al 30 novembre 2018 e non ancora convertiti in beni e servizi saranno accreditati integralmente, alla prima scadenza contributiva utile e comunque entro il termine dell'anno fiscale 2018, sulla posizione individuale del dipendente interessato presso il fondo pensione integrativo al quale aderisce che rientri tra quelli riportati nella scheda allegata al presente accordo. Nel caso in cui il dipendente non sia titolare di una posizione presso uno dei suddetti fondi di previdenza complementare, gli eventuali importi residui saranno liquidati, al netto dell'apporto aziendale aggiuntivo come sopra regolato, unitamente alle competenze del mese di dicembre 2018, con applicazione degli specifici oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge.

Per il dipendente che abbia aderito al piano *welfare* aziendale previsto dal presente accordo è fatta salva la facoltà di revocare la propria adesione a partire dal 1° maggio 2018 e non oltre il 30 settembre 2018 tramite il portale *Conto Welfare*, seguendo le indicazioni ivi riportate. In questo caso le quote retributive destinabili al conto *welfare* individuale in base alle previsioni del presente accordo non ancora corrisposte saranno liquidate nel prospetto paga del mese di competenza, mentre gli eventuali importi residui presenti sul conto *welfare* del lavoratore alla fine del mese nel quale è stata comunicata la revoca, al netto dell'apporto aziendale aggiuntivo, saranno liquidati unitamente alle competenze retributive del mese successivo. In entrambi i casi le quote retributive verranno corrisposte con applicazione degli oneri fiscali e contributivi come da normativa vigente.

Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, il valore dei beni e servizi ancora eventualmente presente sul conto *welfare* del lavoratore e corrispondente a quote spettanti

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names, written in a cursive style. The signatures are scattered across the width of the page, below the main body of text.

dell'incentivo di produttività o dell'elemento retributivo per efficienza verrà liquidato, unitamente alle altre competenze di fine rapporto, con l'applicazione degli specifici oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge, comunque al netto dell'eventuale apporto aziendale aggiuntivo.

In caso di mancata adesione all'iniziativa il dipendente non avrà diritto all'apporto aziendale aggiuntivo e le quote retributive di cui al presente accordo continueranno a essere erogate nella misura, nelle modalità e nei termini previsti dal CCSL e assoggettate a imposte e contributi come per legge.

Al fine di garantire a ciascun dipendente la conoscenza dei contenuti del presente accordo, indispensabile all'esercizio di una scelta consapevole, l'Azienda predisporrà idonea comunicazione sull'intranet aziendale e renderà disponibile l'opportuno materiale informativo presso le singole unità produttive. Sarà comunque messo a disposizione dei dipendenti aderenti uno specifico servizio di assistenza per tutta la durata dell'iniziativa.

L'attuazione della disciplina di cui al presente accordo sarà oggetto di monitoraggio condiviso in sede di Commissione Welfare nazionale, al fine di fornire alle Parti indicazioni utili circa l'opportunità di consolidamento contrattuale della stessa in occasione del prossimo rinnovo del CCSL; in quest'ottica, le Commissioni Servizi Aziendali attive nelle singole unità produttive potranno segnalare alla Commissione Welfare eventuali punti di attenzione e miglioramento emersi in sede locale e potranno chiedere alla stessa, in caso di particolari problemi specifici del territorio, un confronto diretto con il gestore.

Letto, confermato e sottoscritto

per FCA N.V. ~  


CNH Industrial N.V.


  
Elena Corno

per FIM-CISL  


UILM-UIL



FISMIC



UGLM



AQCFR



**ALLEGATO ALL'ACCORDO SINDACALE DI WELFARE AZIENDALE FCA E CNH INDUSTRIAL  
DEL 5 DICEMBRE 2017**

**Tipologia dei beni e dei servizi – di cui all'art. 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3, del TUIR –  
che compongono il "Paniere Welfare"**

- Contributi di assistenza sanitaria da versare al fondo contrattuale di assistenza sanitaria (FASIF) o ad altra cassa sanitaria autorizzata, anche se eccedenti il massimale annuo complessivo contributivo di legge (euro 3.615,20 al momento della stipula dell'accordo)
- Contributi da versare ai fondi contrattuali di previdenza complementare (COMETA e Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat) nonché, ove presenti, ai fondi pensione territoriali Laborfonds e Solidarietà Veneto, anche se eccedenti il massimale annuo complessivo contributivo di legge (euro 5.164,57 al momento della stipula dell'accordo)
- Somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari del dipendente (\*), di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (quali asili nido, scuole materne, scuole primarie/secondarie, università e master), compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi
- Opere e servizi con finalità di educazione/istruzione (quali libri di testo, corsi di inglese, corsi non professionali), ricreazione (quali abbonamenti sportivi, cinema, skipass, quotidiani, viaggi), assistenza sociale, anche sotto forma di buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting
- Somme e prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente (\*\*) (quali badanti)
- Voucher che consentono l'acquisizione di beni e di servizi (quali buoni carburante o spesa) complessivamente di valore normale non superiore nell'anno a euro 258,23

---

(\*) I familiari del dipendente sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, o, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

(\*\*) I familiari anziani sono quelli che hanno compiuto i 75 anni di età; i familiari non autosufficienti sono quelli non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (quali, a esempio, assumere alimenti, espletare funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti) e quelli che necessitano di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

7

